



N. 11.

Legge per la disciplina delle macellazioni.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 9 marzo 1950:

Art. 1.

Tutte le macellazioni debbono essere fatte nei pubblici macelli governativi.

Art. 2.

In quelle località ove manca il macello è obbligo accedere ad uno dei piu' vicini.

Art. 3.

Le norme per tale servizio verranno stabilite dalla Direzione dell'Ufficio d'Igiene e Sanità d'accordo coi direttori dei macelli.

Art. 4.

I contravventori saranno passibili di una multa estensibile fino al L. 5000 e raddoppiabile in caso di recidiva.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° aprile 1950.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 marzo 1950 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

